

Brescia, lì 20.06.2022

SPETT.LE CLIENTE

Oggetto: COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE 2022 MEDIANTE TRACCIATO XML – ADDIO AL C.D. ESTEROMETRO

Come già indicato nelle News 36.2021 e 02.2022, a cui rimandiamo per approfondimenti:

- **dal 1° luglio**, salvo proroghe dell'ultim'ora,
- **tutti i soggetti** sono tenuti all'invio dei dati delle operazioni transfrontaliere (acquisti e vendite con operatori esteri) attraverso il formato già noto, utilizzato per gestire la fattura elettronica.

La prima novità consiste nella modalità d'invio delle informazioni:

- fino al 30 giugno è massivo in relazione alle operazioni del trimestre solare,
- mentre dal 1° luglio i dati di ogni operazione saranno inviati singolarmente, tramite il file Xml in uso nell'ambito della fatturazione elettronica.

Tale impostazione introduce l'adozione obbligata dell'e-fattura e

- nel caso di operazioni attive, l'invio della fattura elettronica avviene entro i normali termini di emissione delle fatture che ne certificano i corrispettivi, indicando come codice destinatario il codice XXXXXXXX;
- nel caso di operazioni passive, l'invio avviene entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento dei documenti cartacei comprovanti l'operazione o di effettuazione delle operazioni.

Se poco cambierà di fatto per le operazioni attive, dove la procedura ricalcherà quanto già avviene per la fatturazione delle operazioni nazionali, più delicato sarà il cambio per le operazioni passive per le quali gli operatori dovranno emettere un'autofattura elettronica in formato xml, da distinguere in funzione delle seguenti casistiche:

- a) **Acquisto di beni intracomunitari**: in questo caso l'autofattura elettronica sarà classificata con tipo documento **TD18**, dove:

- nel campo cedente/prestatore va riportato l'**identificativo fiscale del cedente effettivo (fornitore UE)**
- e nel capo cessionario/committente i dati di chi trasmette il documento elettronico (acquirente IT).

Restano dovuti gli obblighi di compilazione dei modelli Intrastat, se dovuti.

b) **Acquisto di servizi dall'estero** (sia extracomunitari che intracomunitari): l'autofattura elettronica sarà classificata con tipo documento **TD17**, dove

- nel campo cedente/prestatore va riportato l'**identificativo fiscale del cedente effettivo (prestatore estero)**
- e nel capo cessionario/committente i dati di chi trasmette il documento elettronico (acquirente IT).

c) **Acquisto di beni da soggetto estero con deposito in Italia**: questo tipo di acquisti, definito come acquisto di beni ai sensi dell'art.17 comma 2 del Dpr 633/1972, è codificato per permettere ad un soggetto non residente in Italia di effettuare una cessione di beni che si trovano già sul territorio italiano.

L'autofattura elettronica sarà classificata con tipo documento **TD19**, dove:

- nel campo cedente/prestatore va riportato l'**identificativo fiscale del cedente effettivo (fornitore estero)**
- e nel capo cessionario/committente i dati di chi trasmette il documento elettronico (acquirente IT).

In tutti i casi, inserendo i dati dell'acquirente come dati del destinatario del documento elettronico, questo verrà recapitato nella propria area di Fatture e Corrispettivi dell'Agenzia delle Entrate.

Le operazioni inerenti alle fatture passive descritte sono già applicabili dal 2021 in via facoltativa.

Caso particolare: operazioni verso soggetti residenti a San Marino

In caso di **cessione** di beni spediti o trasportati nella Repubblica di San Marino, le fatture elettroniche emesse da soggetti passivi d'imposta residenti, stabiliti o identificati in Italia verso operatori economici sammarinesi, riportano il numero di identificazione attribuito dalla Repubblica di San Marino (2R4GTO8 – codice natura N3.3) e sono trasmesse dallo SDI all'ufficio tributario di San Marino.

Questo, una volta verificato il regolare assolvimento dell'imposta sull'importazione, convalida la regolarità della fattura e comunica l'esito del controllo al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate attraverso apposito canale telematico.

Il cedente italiano potrà visualizzare online l'esito del controllo effettuato dall'ufficio tributario di San Marino attraverso un apposito canale telematico messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, e se entro i quattro mesi successivi all'emissione della fattura l'ufficio tributario di San Marino non ne ha convalidato la regolarità, l'operatore italiano dovrà nei trenta giorni successivi emettere una nota di variazione ex art. 26, comma 1, DPR 633/72.

Nel caso invece di **acquisti** da operatori economici sammarinesi, le fatture elettroniche emesse da questi ultimi, muniti di numero di identificazione, sono trasmesse dall'ufficio tributario di San Marino al SDI, il quale le recapita all'acquirente italiano.

Si prevedono i seguenti casi:

- Se la fattura elettronica indica l'ammontare dell'IVA dovuta dall'acquirente, l'imposta è versata dall'operatore sammarinese all'ufficio tributario di San Marino, il quale entro quindici giorni riversa le somme ricevute al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate e trasmette al medesimo ufficio in formato elettronico gli elenchi riepilogativi delle fatture corrispondenti a tali versamenti. **L'esito positivo del controllo** da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate è reso noto telematicamente anche al cessionario: **solo da tale momento l'acquirente italiano può operare la detrazione dell'imposta** assolta sull'acquisto
- Se la fattura elettronica non indica l'ammontare dell'IVA dovuta dall'acquirente, l'operatore economico italiano al quale la fattura è stata recapitata tramite SDI assolve l'imposta ai sensi dell'art. 17, comma 2, DPR 633/72 con inoltro al SDI del documento **TD19** (Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72).

Reverse charge "interno"

Per tutte quelle operazioni compiute tra soggetti residenti in Italia per le quali la normativa Iva prevede che l'imposta venga assolta dall'acquirente (subappalti, lavori in edilizia, acquisto di metalli...) è stato creato il tipo documento **TD16** (*Integrazione fattura reverse charge interno*), per il quale l'Agenzia ha chiarito che la compilazione avviene

- indicando nel campo cedente/prestatore la partita IVA del fornitore effettivo

- e nel campo cessionario/committente l'identificativo IVA dell'operatore che effettua l'integrazione.

Queste operazioni non sono soggette ad esterometro, di conseguenza la lettera della norma porta a dire che per esse non sia obbligatoria l'emissione di autofattura elettronica per adempiere all'integrazione. E' pur vero che, in previsione dell'intento dell'Agenzia delle Entrate di giungere alla compilazione dei registri iva da mettere a disposizione del contribuente, potrebbe essere consigliabile implementare la procedura di autofatturazione elettronica per tutte le operazioni in reverse charge, siano esse estere o interne.

A disposizione, saluti.

Studio Dott. Begni & Associati